DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 23 luglio 1984

relativa ad un aiuto del governo britannico a favore di un produttore di filo poliestere

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

(84/509/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 93, paragrafo 2, primo comma,

dopo aver invitato gli interessati a presentare le loro osservazioni conformemente all'articolo 93 suddetto, e viste tali osservazioni,

considerando quanto segue :

I

Con lettera del 30 gennaio 1984, il governo britannico ha notificato un aiuto deciso nel 1982, e già quasi interamente erogato, a favore dell'insediamento di una nuova unità per la produzione di filo poliestere parzialmente orientato (POY) a Stanley Co., Durham ; la produzione di tale filo era destinata ad un'impresa britannica di trasformazione che aveva difficoltà a rifornirsi sui mercati comunitari.

L'aiuto finora deciso ammonta a 1 171 400 lire sterline, di cui 420 000 sotto forma di contributo selettivo a titolo dell'articolo 7 dell'Industry Act del 1972, 158 400 sotto forma di contributo alla formazione ai sensi dell'articolo 7 dell'Industrial Development Act del 1982 e 593 000 sotto forma di contributo allo sviluppo regionale ai sensi dell'Industrial Development Act 1982, parte II. Gli aiuti già erogati ammontano a 931 400 lire sterline e il costo del piano di investimento è di 4 900 000 lire sterline circa. Ancora prima della notifica, a seguito di una denuncia di un'associazione professionale, la Commissione aveva ricordato al governo britannico, con lettera del 5 dicembre 1983, gli obblighi che ad esso incombono ai sensi della disciplina in materia di aiuti all'industria di fili e fibre sintetiche istituita nel 1977 e prorogata nel 1979, 1981 e 1983, disciplina volta ad evitare l'erogazione di aiuti per la creazione di nuove capacità in un'industria che già è eccedentaria e che prescrive la notifica preventiva di qualsiasi aiuto previsto a qualsiasi titolo a favore dell'industria in questione.

Il 29 febbraio 1984 la Commissione ha iniziato la procedura dell'articolo 93, paragrafo 2, primo comma, del trattato CEE nei confronti dell'aiuto in questione, e con lettera dell'8 marzo 1984 essa ha invitato il governo britannico a presentare le proprie osservazioni.

II

Dalle osservazioni comunicate alla Commissione con lettera del 18 aprile 1984, nel quadro della procedura dell'articolo 93, paragrafo 2, del trattato CEE, il governo britannico ha dichiarato che la qualità del filo prodotto dall'impresa beneficiaria non poteva essere reperita sul mercato europeo nel 1981-1982 e che gli utilizzatori britannici dovevano ricorrere a importazioni da paesi terzi quali il Messico, Taiwan e gli Stati Uniti ; il governo britannico inoltre ha dichiarato che l'aiuto ha consentito la creazione di 60 posti di lavoro nell'impresa beneficiaria e il mantenimento di 75 posti di lavoro nelle attività a valle, nella zona del North West Durham caratterizzata da un elevato tasso di disoccupazione. Le osservazioni di altri quattro Stati membri e di quattro federazioni del settore delle fibre sintetiche, presentate alla Commissione nel quadro della procedura dell'articolo 93, paragrafo 2, del trattato CEE condividono le riserve della Commissione ; tali osservazioni sottolineano i problemi di sovraccapacità del settore e le iniziative poste in atto prima e dopo il 1982 dai produttori europei di filo poliestere per ridurre le loro capacità di 61 500 t nonché ulteriori iniziative all'uopo previste. Da tali osservazioni risulta che il filo poliestere prodotto dall'impresa di Stanley è di qualità assolutamente corrente e può perciò essere fabbricato da qualsiasi impresa europea purché la richiesta provenga da un utilizzatore solvibile. Fra le federazioni di categorie che hanno presentato le loro osservazioni, quella del Regno Unito dichiarava una sovraccapacità di produzione di filo poliestere fin dal 1977.

III

L'aiuto erogato dal governo britannico può incidere sugli scambi fra gli Stati membri e falsare o minacciare di falsare la concorrenza ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 1, del trattato CEE, favorendo l'impresa in questione o la sua produzione.

A norma dell'articolo 92, paragrafo 1, del trattato CEE sono incompatibili con il mercato comune gli aiuti che rispondono ai criteri da esso enunciati. L'articolo 92, paragrafo 3, prevede deroghe a tali incompatibilità, quando gli aiuti siano erogati nell'interesse della Comunità e non del solo beneficiario. Tali deroghe devono essere interpretate restrittivamente nell'esame di qualsiasi programma di aiuto a finalità regionale o settoriale o di qualsiasi caso singolo di applicazione di regimi di aiuti generali. In particolare, esse valgono unicamente nel caso in cui la Commissione sia in grado di stabilire che, senza l'aiuto, il gioco delle forze del mercato non consentirebbe di ottenere automaticamente dalle imprese beneficiarie un comportamento tale da contribuire alla realizzazione di uno degli obiettivi delle deroghe stesse.

La concessione del beneficio di tali deroghe ed aiuti che non implichino una tale contropartita inciderebbe sugli scambi tra Stati membri ed altererebbe la concorrenza senza che l'interesse comunitario lo giustifichi in nessun modo, avvantaggiando nel contempo indebitamente taluni Stati membri. Nell'applicare i principi suddetti all'esame di casi di aiuto, la Commissione deve accertare che esista da parte dell'impresa beneficiaria una contropartita tale da giustificare la concessione dell'aiuto, nel senso che l'aiuto è necessario per promuovere la realizzazione di uno degli obiettivi di cui all'articolo 92, paragrafo 3, del trattato CEE. Quando ciò non possa essere dimostrato, è evidente che l'aiuto non contribuisce alla realizzazione degli obiettivi perseguiti dalle deroghe, ma serve unicamente a migliorare la situazione finanziaria dell'impresa di cui trattasi.

Nel caso specifico, non risulta che l'impresa beneficiaria abbia fornito tale contropartita. Il governo britannico infatti non ha potuto fornire né la Commissione ha potuto trovare giustificazioni tali che le consentano di stabilire che l'aiuto in oggetto soddisfa ai requisiti prescritti per beneficiare di una delle deroghe previste dall'articolo 92, paragrafo 3 del trattato CEE.

Per quanto concerne le deroghe previste dall'articolo 92, paragrafo 3, lettere a) e c), relative agli aiuti destinati a favorire o facilitare lo sviluppo di talune regioni, la zona in cui si trova l'impresa beneficiaria è nel novero di quelle che giustificherebbero una deroga ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 3, lettera c). Purtuttavia, la creazione di una nuova unità produttiva in un settore di attività precaria che soffre di sovraccapacità e la creazione di 60 posti di lavoro nonché il mantenimento di altri 75 posti di lavoro a valle non risolverebbero in modo durevole il problema della sottoccupazione della regione, mentre sicuramente accrescerebbero le difficoltà di altre imprese dello stesso settore comunitario. La creazione della nuova unità nuocerebbe quindi al settore. Inoltre, a livello regionale, tenuto conto della sovraccapacità del settore, tale unità di produzione non garantirebbe la stabilità di tali posti di lavoro.

Relativamente alle deroghe dell'articolo 92, paragrafo 3, lettera b), del trattato CEE, il progetto non presenta alcun aspetto che consenta di qualificarlo come progetto di comune interesse europeo o come progetto in grado di porre rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro e la cui promozione giustifichi l'applicazione di tale deroga. D'altronde, i problemi sociali ed economici del Regno Unito, anche se preoccupanti, non sono in sostanza più gravi di quelli di altre regioni della Comunità di cui tale Stato è membro, mentre viceversa il rischio di una spirale degli aiuti è estremamente reale. Più che altrove, qualsiasi aiuto potrebbe influenzarne gli scambi fra gli Stati membri. D'altro canto, dalle informazioni socio-economiche disponibili per il Regno Unito non si desumono elementi che consentano di concludere che esiste un grave turbamento della sua economia, ai sensi del trattato, e che l'intervento del governo britannico, peraltro, non intende far fronte ad una tale situazione.

L'aiuto non può, ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 3, lettera c), essere annoverato fra quelli destinati a favorire lo sviluppo di talune attività senza influire sulle condizioni degli scambi in misura contraria all'interesse comune. La Commissione ha constatato che la produzione comunitaria di filo poliestere nel 1982 era sufficiente ed è tuttora sufficiente a soddisfare le necessità del mercato ; che la creazione di un impianto in un settore già eccedentario non contribuisce alla realizzazione di un obiettivo comunitario al punto di giustificare un aiuto e che esso, nel caso specifico, rischia di danneggiare altre imprese del settore della CEE. Le difficoltà di approvvigionamento di filo dell'impresa di testurizzazione a valle che hanno indotto le autorità britanniche ad autorizzare l'insediamento e a sovvenzionare un produttore di filo erano non già dovute alla rarità del filo, peraltro eccedentario sul mercato della Comunità, bensì alla insolvenza di tale trasformatore che di fatto è fallito nel 1982 ed è stato assorbito dall'impresa oggetto della presente decisione, che ha riassunto una parte della manodopera, circa 75 persone.

L'attuale sovraccapacità produttiva di filo poliestere di qualsiasi qualità nel 1981-1985 impone alle imprese comunitarie una riduzione di 61 500 t che fa seguito ad una precedente diminuzione di 80 000 t circa. Le imprese del settore utilizzano solo dal 65 al 70 % della loro capacità produttiva, ciò che implica una gestione non redditizia degli impianti. L'impresa che beneficia dell'aiuto utilizza solo il 65 % della propria capacità.

La creazione di qualsiasi nuova capacità è contraria all'interesse comune, ossia la riduzione delle capacità, e aggrava la sovraccapacità delle imprese già esistenti. Anche se la produzione dell'impresa beneficiaria viene utilizzata prevalentemente all'interno dell'impresa stessa, che è subentrata a valle ad un'impresa di testurizzazione fallita, ciò non sminuisce il pregiudizio per le altre imprese della CEE le quali a fronte di questa nuova capacità e tenuto conto della rigidità dei consumi, devono procedere ad ulteriori riduzioni corrispondenti alla nuova capacità creata a Stanley.

La Commissione, in assenza di notifica preventiva da parte del governo britannico, non ha potuto pronunciarsi sulle suddette misure prima della loro attuazione e ne è venuta a conoscenza solo dopo l'erogazione all'impresa di aiuti per un importo di 931 400 lire sterline, sotto forma di sovvenzioni che costituiscono circa il 19 % degli investimenti, valutati a 4 900 000 lire sterline.

A norma dell'Industrial Development Act del 1982 dovrebbero essere erogati ulteriori aiuti a titolo del Regional Development Grant fino ad un massimo del 22 % delle spese sostenute dall'impresa per l'acquisto di attrezzature, nuovi impianti, immobili o pagamento di retribuzioni. Gli aiuti erogati o ancora da erogare rappresentano una contribuzione incompatibile con il mercato comune ai sensi dell'articolo 92 del trattato CEE.

Gli aiuti oggetto della procedura dell'articolo 93, paragrafo 2, a favore dell'impresa in questione ai sensi dell'articolo 7 dell'Industrial Act del 1972 (Selective Grant), dell'articolo 7 dell'Industrial Development Act del 1982 (Training Grant), dell'Industrial Development Act (Regional Development Grant), parte II, non devono pertanto essere accordati e quelli a tutt'oggi versati all'impresa devono essere soppressi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli aiuti notificati dal governo del Regno Unito con lettera del 30 gennaio 1984 a favore della creazione di un'impresa di produzione di filo poliestere POY a Stanley, Durham, a norma dell'articolo 7 dell'Industry Act del 1972, e dell'Industrial Development Act del 1982, articolo 7 e parte II, sono incompatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 92 del trattato CEE. Gli aiuti in questione, pertanto, non devono essere concessi e devono essere inoltre soppressi qualora siano già stati versati.

Articolo 2

Il Regno Unito informa la Commissione, nel termine di due mesi a decorrere dalla notifica della presente decisione, dei provvedimenti adottati per conformarvisi.

Articolo 3

Il Regno Unito è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 23 settembre 1984.

Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Membro della Commissione